

- Italian Wine Brands S.p.A. -
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 gennaio 2015)

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A. (**IWB** o la **Società**), con deliberazioni in data 15 gennaio 2015, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente.

La Procedura è adottata ai sensi del Regolamento **Operazioni con Parti Correlate**, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il **Regolamento**), in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998 (**TUF**), nonché in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (**Codice di Autodisciplina**) e fissa le regole che disciplinano le modalità di individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate della Società. In particolare, la Procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le **Controllate**);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*, che si allega alla presente Procedura *sub Allegato I* (la **Comunicazione Applicativa**).

In virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**) ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento AIM Italia**), la Società si avvale della deroga concessa dall'art. 10, comma 1, del Regolamento.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di **Parti Correlate**

Ai fini della presente Procedura, la nozione di **Parti Correlate** e le connesse nozioni di **controllo**, **controllo congiunto**, **influenza notevole**, **stretti familiari**, **dirigenti con responsabilità strategiche**, **società controllata**, **società collegata** e **joint venture** hanno lo

stesso significato loro attribuito nell'Allegato 1 del Regolamento¹, documento che si allega alla presente Procedura sub Allegato IIo.

Sulla base delle definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, sono da considerarsi parti correlate della Società:

- 1) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, controllino la Società;
- 2) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano controllati dalla Società;
- 3) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, siano sottoposti a comune controllo con la Società;
- 4) i soggetti che detengano, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla Società medesima;
- 5) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, esercitino il controllo sulla Società congiuntamente ad altri soggetti;
- 6) i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o un'influenza notevole sulla Società in forza della partecipazione a un patto parasociale;
- 7) le società collegate alla Società;
- 8) le *joint venture* di cui la Società sia un partecipante;
- 9) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e di società che controllino la stessa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e delle società controllanti (ivi compresi gli amministratori, anche non esecutivi ed indipendenti e i sindaci effettivi);
- 10) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti 1), 4), 5), 6) e 9) che precedono, per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società medesima, tra cui il coniuge non legalmente separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;
- 11) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 9) e 10) che precedono, direttamente o indirettamente, esercita il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole o detiene, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- 12) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani od esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predisponde, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché (ii) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali delle eventuali Controllate, delle società che

¹ Pur in assenza di un rinvio diretto allo IAS 24 – “*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 (“IAS 24”), nell'individuare il perimetro soggettivo di correlazione e la nozione di operazione con parti correlate, le definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento saranno considerate da Consob, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, oltre che avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali, come indicato nel Regolamento, anche alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti) purché applicabili allo IAS 24 vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento (*cf.* Paragrafo 1. della Comunicazione Applicativa).

esercitano il controllo sulla stessa e delle società collegate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, un elenco delle parti correlate alla Società (**Elenco Parti Correlate**).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia agli eventuali dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi dell'Allegato I al Regolamento, con cadenza annuale, il questionario riportato nell'Allegato C alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute nel corso dell'anno.

2.2 Definizione di "Operazione con Parti Correlate"

Per "Operazione Con Parti Correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento), ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano la Società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali; (iv) gli aumenti di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel Paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di "Amministratori Indipendenti", di "Amministratori Non Correlati" e di "Funzione Responsabile"

Ai fini della Procedura:

- per "Amministratori Indipendenti" si intendono quelli riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina;
- per "Amministratori Non Correlati", si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- per "Funzione Responsabile", si intende la funzione responsabile per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

Le delibere sulla Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti² in

² Ovvero per le modifiche della presente Procedura, dal "Comitato" come definito all'art. 5 della Procedura qualora composto da amministratori tutti non esecutivi e indipendenti.

carica o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, gli Amministratori Indipendenti si riuniscono in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società trasmette all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Procedura trova applicazione a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it, alla sezione *Investor Relations* e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata della Società, essi comunicano tempestivamente alla Funzione Responsabile l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;

- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 6;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 9.

La Funzione Responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata e la procedura inerente al Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Nel caso sub (a) che precede, la Funzione Responsabile avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 6.

Nel caso sub (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere, gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**), mediante apposito registro elettronico:

- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 8); nonché
- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società.

Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente o sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società o al fine di consentire l'apprrezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

La Società, in quanto società ammessa alle negoziazioni sull'AIM Italia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento AIM Italia, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento), in deroga all'art. 8 del Regolamento, una procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 7 del Regolamento medesimo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*).

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 6, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**). Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'Amministratore Indipendente eventualmente in carica ovvero previa definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento del Collegio Sindacale o di un esperto indipendente. In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue

circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di amministratore delegato, si astiene dal compiere l'operazione. In tali casi, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

È riservata comunque alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché le decisioni in merito alle c.d. operazioni di maggiore rilevanza individuate ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie indicate nel paragrafo precedente, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. A tal fine, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento secondo quanto indicato al precedente paragrafo 4, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, per il tramite della Funzione Responsabile, i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

L'informativa da rendere ha ad oggetto informazioni complete ed adeguate sull'operazione e deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Come indicato al precedente paragrafo 5, qualora non siano presenti due amministratori indipendenti, ovvero laddove, in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate, uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, il motivato parere favorevole dovrà essere rilasciato dall'amministratore indipendente o dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate previa definizione, da parte del Consiglio, di presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere al coinvolgimento del Collegio Sindacale o di un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 5, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinion*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che controllano la Società medesima, le Controllate o le eventuali società sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinion* vengono trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato medesimo) nei giorni precedenti la riunione del Comitato medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale sono invitati i membri del Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle eventuali Controllate, nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate a ciò delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il motivato parere del Comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal soggetto o dai soggetti che lo sostituiscono. Qualora l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 (**Regolamento Emittenti**), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della Società www.italianwinebrands.it, alla sezione *Investor Relations*.

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 6.1.

Ove espressamente previsto dallo Statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e l'organo di controllo riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad una operazione di maggiore rilevanza (individuata ai sensi del successivo paragrafo 10.2 della Procedura), la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'operazione o ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria o non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non

Correlati (come di seguito definiti) votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Si segnala che per soci non correlati si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata sia alla Società (i **Soci Non Correlati**).

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della Società esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da eventuali Controllate, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione). Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle eventuali Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle eventuali Controllate sia di competenza dell'Assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati della Società forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle eventuali Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite eventuali Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente paragrafo 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo paragrafo 10.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo paragrafo 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 9.1 che segue;
- b) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 9.2);
- c) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 9.3).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b) e (c) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle eventuali Controllate.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi l'importo di Euro 100.000,00.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

9.2. Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.2.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni *ordinarie* si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni *concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard* si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle *operazioni ordinarie* è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3, della Comunicazione Applicativa.

9.2.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società provvederà a:

- comunicare, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

9.3 Operazioni con e tra società controllate e/o collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tengono, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le società controllate o collegate di IWB e altre parti correlate a IWB medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di IWB, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta (Si ricorda che per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto di quanto previsto dal Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza

Gli organi delegati, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle eventuali Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 del Regolamento, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle eventuali Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 8 della Procedura.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di eventuali Controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Sono da considerarsi operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società

rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato; ovvero

- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali ó pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza ó superino ó ove cumulativamente considerate ó almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "operazioni cumulate").

10.3 Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, e nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 3 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Con Parti Correlate.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato n. 4 del Regolamento, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 66, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti (in forza del quale il comunicato con cui sono pubblicate le informazioni privilegiate deve contenere «gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati») e che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.